SENTENZA N. 43/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore
Guido Tarantelli	Primo Referendario

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. 23412 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 38540 reso dal consegnatario dei beni del magazzino farmaceutico territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, relativo all'esercizio finanziario 2018

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa

FATTO E DIRITTO

1. Con la relazione n. 329/2022 il Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 38540, reso dall'agente contabile Giuseppe Borello in qualità di consegnatario dei beni del magazzino farmaceutico territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, relativo all'esercizio finanziario 2018, ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'attenzione del Collegio.

La relazione rilevava che dai dati contabili emergeva la non conformità del conto giudiziale con la contabilità inventariale dell'Ente, con notevoli differenze, in eccesso, nel giornale di magazzino rispetto al conto giudiziale.

In dettaglio, dal confronto tra gli importi di carico e di scarico dei farmaci e dei

dispositivi medici presenti nel giornale di magazzino con quelli risultanti dal conto, emergerebbe una difformità rispetto al conto, per importi considerevoli, meglio specificati in relazione.

La relazione concludeva, quindi, per l'irregolarità del conto.

2. In seguito al deposito della relazione di irregolarità, con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 337/2022 del 19/12/2022 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 19/4/2023.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. Si è costituito in giudizio l'agente contabile con il ministero dell'Avv. Alfredo Gualtieri., illustrando l'assenza di regolamentazione aziendale all'epoca dei fatti, allorché non esisteva – a detta del contabile - alcuna specifica direttiva aziendale sul processo di approvvigionamento dei beni sanitari (farmaci e dispositivi medici). Soltanto nel 2019 sarebbe stato approvato dall'ASP VV il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a materia e a denaro (delibera n. 503 del 20.12.2019), mentre per la farmaceutica la materia è stata normata nella Regione Calabria dai Decreti dei Commissari *ad Acta* per il Piano di Rientro.

Giungendo al merito del conto, la difesa del contabile ha precisato che la procedura seguita per l'acquisto e lo stoccaggio della merce si era svolta in conformità alle circolari interne, tra le quali v'è la circolare esplicativa del DCA 137/2015 e alla circolare n. 36088 in data 22.10.2019.

Come peraltro anche stabilito dalla circolare 36088 del 2019 (che è successiva alla gestione in esame), alcuni beni non transitano in magazzino/farmacia ma giungono direttamente ad altre Unità (Reparto Ospedaliero – Laboratorio di

analisi, Dipartimento per la prevenzione, Casa Circondariale ecc.) le quali ricevono la merce direttamente in reparto senza che quest'ultima passi dal Magazzino/Farmacia per essere controllata e stoccata. Queste Unità riceventi hanno l'obbligo di verificare la merce ricevuta e confermare la coerenza quantitativa e qualitativa dell'ordine per poi effettuare il carico di magazzino o, qualora impossibilitate, inviare la scansione della bolla di trasporto immediatamente al Magazzino/Farmacia per l'alimentazione del sistema informativo.

La difesa ha poi ampiamente argomentato nel merito delle contestazioni mosse, osservando che le risultanze del giornale di magazzino in possesso del contabile divergono da quelle di cui alla relazione di irregolarità, in quanto occorrerebbe considerare i farmaci dei quali non vi è transito nel magazzino farmacia.

Ha poi fatto presente la situazione di sotto-organico in cui ha operato il Borrello.

Ha quindi concluso chiedendo la "*parificazione del conto*" e comunque di mandare il contabile esente da ogni responsabilità.

4. In esito all'udienza del 19 aprile 2023, con ordinanza n. 45/2023 questo Collegio ha preso atto che, come peraltro osservato in udienza dal Pubblico Ministero, la relazione di irregolarità non dava atto dell'esame dei buoni di carico e di scarico dei beni oggetto della gestione, dal cui raffronto soltanto può comprendersi la reale sussistenza, o meno, di ammanchi.

Considerato dunque che i buoni di carico e scarico erano stati versati in atti, ha quindi rimesso il conto al Magistrato istruttore affinché completasse l'istruttoria sulla gestione, attraverso il raffronto tra i buoni di carico (fatture di acquisto) e i buoni di scarico (bolle di consegna), fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12.06.2024.

5. In vista dell'udienza del 12 giugno 2024 il Magistrato Istruttore ha depositato relazione integrativa sostenendo l'irregolarità nella gestione, ipotizzando un ammanco pari a € 1.300.868,01e in ogni caso chiedendo al Collegio l'acquisizione del prezzo di mercato di una serie di farmaci, meglio indicati in relazione.

L'agente contabile ha ampiamente ribattuto nel merito, allegando corposa documentazione.

In esito all'udienza del 12 giugno 2024, con l'ordinanza n. 46/2024 il Collegio ha rilevato come il giudizio non fosse ancora maturo per la decisione. Gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari dal Magistrato istruttore e i documenti allegati alla memoria dell'agente contabile rendevano indispensabili – secondo il Collegio - ulteriori approfondimenti di competenza dell'Istruttore, al quale sono stati dunque rimessi gli atti affinché completasse l'istruttoria sul conto giudiziale, anche mediante l'acquisizione– ove occorresse – di documenti e informazioni nell'esercizio dei poteri istruttori *ex* art. 145 comma 3 cgc. Ha quindi rinviato per il prosieguo all'udienza del 15 gennaio 2025.

6. In vista dell'udienza del 15 gennaio 2025 il Magistrato Istruttore ha depositato relazione conclusiva, ribadendo la non conformità del conto giudiziale con la contabilità inventariale dell'Ente. La relazione di irregolarità, dopo avere svolto un esame analitico delle numerose criticità riscontrate, ha raggruppato le stesse per macrovoci.

Un primo insieme di irregolarità, attinente a beni sanitari del valore quantificabile in € 48.661,58, è stato determinato – riferisce l'Istruttore - dalla necessità di correggere errori informatici. La relazione ha preso atto delle spiegazioni fornite nella memoria del contabile del 16/5/2024, ed ha convenuto che si è trattato di modifiche resesi necessarie a seguito di errori generati dal sistema informatico o

dall'operatore nella fase di inserimento dati.

Un secondo gruppo attiene a beni (del valore di € 51.220,85) per i quali risulta un valore di consegna diverso dallo scarico. L'Istruttore ha preso atto che si è trattato di errori materiali commessi dall'operatore nelle operazioni di scarico.

Un terzo insieme di irregolarità si caratterizza per l'assenza di documentazione di carico, ed attiene a beni sanitari del valore di complessivi € 234.334,22. L'Istruttore ha appurato che trattasi dei prodotti vaccinali destinati e consegnati direttamente alla Casa Circondariale o al Servizio Vaccinazioni.

Un quarto insieme di irregolarità attiene invece a prodotti vaccinali (€ 36.341,53) per i quali manca la prova del carico in quanto – anche questi – direttamente consegnati al Servizio di prevenzione.

La quinta macrovoce attiene a beni sanitari il cui valore è quantificabile in € 59.238,34. Per questi mancherebbe la prescrizione medica, essendo presente unicamente lo scarico.

Ancora, la sesta macrovoce di irregolarità si caratterizza per l'assenza della documentazione di scarico, ed attiene a beni sanitari del valore di € 448.692,63. Rileva la relazione che in tali casi gli ordinativi di fornitura indicano come luogo di consegna la casa circondariale e il Dipartimento per la prevenzione. Dunque, anche in questo caso, trattasi di beni mai fisicamente transitati presso il magazzino farmacia.

Per un settimo insieme di prodotti farmaceutici manca invece la firma per ricevuta consegna dei prodotti farmaceutici, per un valore quantificato in € 142.372,55. Si è tuttavia appurato che, per garantire l'anonimato per talune patologie, è stata conservata agli atti soltanto la prescrizione che riporta altri estremi identificativi. L'assenza di firma ha quindi assolto alla necessità di

garantire l'anonimato del paziente.

In ulteriori ipotesi (ottava macrovoce) mancano invece le fustelle (importo € 23.553,28). La relazione ha constatato che si tratta di farmaci ospedalieri le cui confezioni si consegnano con fustella a corredo: per consentire lettura ottica o controlli delle autorità, o per altri motivi, in tali casi non è prevista la fustella autoadesiva.

In un ultimo insieme di casi (afferente a beni sanitari del valore di € 32.792,15) è stata riscontrata la mancata visibilità sul giornale di magazzino, ma non il mancato inserimento da parte dell'operatore. È infatti emerso che il giornale di magazzino non rende visibili tutte le operazioni contabili, benché correttamente registrate.

Per taluni beni, inoltre, le relative prescrizioni sono risultate illeggibili (valore € 30.292,09 €).

La relazione ha quindi concluso affermando che la gestione contabile non può dirsi regolare, essendo state evidenziate diverse voci di irregolarità, il cui vaglio è stato rimesso alla prudente valutazione del Collegio

7. L'accurata relazione del Magistrato istruttore ha ampiamente dimostrato come la gestione non possa dirsi regolare.

In primo luogo, deve rilevarsi che il contabile ha operato in qualità di agente di fatto, posto che soltanto in data 20.12.2019 egli è stato formalmente nominato agente contabile. Inoltre, è pacifico che all'epoca dei fatti non esisteva alcuna specifica regolamentazione sul processo di approvvigionamento dei beni sanitari (farmaci e dispositivi medici). È altrettanto pacifico che molti beni non transitassero nemmeno per il magazzino farmacia, essendo diretti a strutture secondarie come i centri vaccinali e le case circondariali; il tutto senza una regolamentazione adeguata delle modalità di carico e scarico della merce.

Inoltre, le memorie del contabile hanno ampiamente chiarito la non affidabilità dei dati presenti nel giornale di magazzino trasmesso per la prima volta a questa Sezione giurisdizionale, tanto è vero che il documento di magazzino depositato dalla difesa differiva da quello agli atti del giudizio.

Sono stati necessari ben due rinvii all'Istruttore ed altrettante complesse istruttorie supplementari per individuare e le numerose irregolarità poi riscontrate e comprenderne le ragioni.

Alla luce di tutti questi elementi la gestione non può dirsi regolare.

Tuttavia, la relazione dell'Istruttore – alla cui dettagliata motivazione si rinvia, per come illustrata nel precedente §6, ha ampiamente chiarito le ragioni di tali irregolarità. Le motivazioni ivi esposte sono fatte integralmente proprie da questo Collegio, che pertanto ritiene di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate, le quali sono invece da imputarsi alla generale assenza di regolamentazione interna oltreché alla scarsa efficienza del sistema informatico.

Per queste ragioni nemmeno possono imputarsi, a titolo di addebito, i copiosi importi indicati nella relazione, che – tecnicamente - nemmeno sono qualificabili come "ammanchi".

Per tutti questi motivi il conto deve essere dichiarato irregolare, senza ammanco.

8. Vista la sostanziale non imputabilità al contabile delle irregolarità riscontrate, si ritiene potersi procedere alla compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame, dichiara irregolare il conto, senza ammanco.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Primo Ref. Sabrina Facciorusso	Pres. Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 13/03/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente